

ALLEGATO A ALLA DGR

PROPOSTA DI LEGGE

a iniziativa della Giunta regionale

“Individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 20 gennaio 2026 è entrata in vigore la legge di conversione n.4 del 15 gennaio 2026 del D.L. 175/2025 *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*. La legge riforma la disciplina nazionale sulle aree idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con l’obiettivo di accelerare il processo di crescita sostenibile e di decarbonizzazione del sistema energetico e perseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla normativa europea in materia di fonti rinnovabili. La direttiva RED III (Renewable Energy Directive III), UE 2023/2413, in vigore dal 20 novembre 2023, mira a portare la quota di energia rinnovabile nel consumo finale ad almeno il 42,5% entro il 2030, accelerando le procedure autorizzative e rafforzando gli obblighi nei settori: edilizio, termico e dei trasporti. L’obiettivo nazionale, relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030, stabilito dal recepimento nazionale della direttiva RED III, è pari al 39,4%. Il PNIEC ha stabilito di incrementare di circa 80 GW la potenza di energia rinnovabile installata al 2030 rispetto al 2020 per perseguire tali obiettivi.

In particolare, la nuova normativa nazionale abroga l’art. 20 del D.lgs 199/2021 relativo all’attuazione delle direttive comunitarie sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, integrando la disciplina delle aree idonee nel D.lgs 190/2024 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*.

Il Decreto Legislativo 190/2024, inoltre, così come modificato dal Decreto-legge 175/2025 sopra richiamato, individua nell’allegato C bis la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW dell’obiettivo nazionale e le relative modalità di calcolo del raggiungimento degli obiettivi regionali, attribuendo alla Regione Marche l’obiettivo di incrementare la potenza di energia rinnovabile, al 2030 rispetto al 2020, di 2,3 GW.

La nuova disciplina nazionale sulle aree idonee è contenuta nell’art. 11 bis e seguenti del D.lgs 190/2024.

L’art. 11 bis:

- Individua, a livello nazionale, le aree idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, stabilendo, anche, aree idonee specifiche per la fonte fotovoltaica e per gli impianti a biometano;
- disciplina l’installazione degli impianti agrivoltaici e fotovoltaici in area agricola;
- stabilisce gli adempimenti in capo alle Regioni e Province autonome, prevedendo che entro 120 gg le Regioni e entro 180 gg le Province autonome individuino, con legge, coinvolgendo gli Enti Locali, le aree idonee ulteriori;
- stabilisce i criteri che le leggi regionali dovranno applicare nell’individuazione delle aree idonee ulteriori rispetto a quelle previste al comma 1 dell’art. 11 bis.

In particolare, i criteri stabiliti dal comma 3 dell'art. 11 bis sono i seguenti:

- garantire il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis del D.lgs 190/2024;
- tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
- salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
- la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
- impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art 11 bis e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
- qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
- al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici;
- le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;
- fermo restando quanto previsto in relazione ai limiti relativi alla superficie SAU idonea, può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi nazionali e regionali in materia di fonti rinnovabili sopra richiamati, l'art 12, dello stesso D.lgs 190/2024, prevede che ciascuna Regione e Provincia

autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli Enti locali, sulla base della mappatura del GSE e nell'ambito delle aree idonee individuate dall'articolo 11-bis, comma 1 dello stesso decreto, adottati un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Le aree industriali costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e per gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

Nella definizione dei Piani, di cui al precedente periodo, le Regioni e le Province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

Le zone di accelerazione terrestri per le fonti rinnovabili, di cui all'art. 12 del D.lgs 190/24, a livello regionale, sono individuate dalla Pianificazione energetica regionale (Piano Regionale energia e clima PREC 2030 e dal relativo Piano attuativo).

In adempimento alla normativa sopra richiamata, si rende necessario procedere all'adozione urgente della seguente proposta di legge che, oltre ad individuare le aree idonee ulteriori secondo i criteri sopra stabiliti, abroga la disciplina regionale previgente in materia L. R. 4/2024 e stabilisce la cessazione di efficacia della DACR 13/2010, nonché gli atti amministrativi regionali che dettano criteri e condizioni localizzative incompatibili con questa legge.

Tali disposizioni vengono previste al fine di garantire agli operatori del settore un quadro normativo semplice e chiaro in materia, coerente con le nuove disposizioni nazionali.

In particolare:

- la legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 e ss.mm.ii, *"Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici"*, aveva disciplinato la materia, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 20 D.lgs 199/2021, ora abrogato dallo stesso D.lgs 190/2024, introducendo indicatori di presuntiva non idoneità delle aree ed indicatori di idoneità;
- la DACR 13/2010 ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, dettando anche i relativi indirizzi generali tecnico amministrativi, in ragione della loro particolare sensibilità e vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. Tale Delibera dava attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12 del Decreto legislativo n. 387/2003, poi abrogato dal D.Lgs 190/2024.

In merito alla DACR 13/2010, la Pdl stabilisce il permanere dell'efficacia esclusivamente di quanto disposto dai punti 4 (oneri istruttori) e 5 (garanzie) dell'allegato II della stessa deliberazione, stabilendo che gli stessi continuano ad applicarsi fino alla loro rideterminazione da parte delle

Autorità Competenti al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi; ciò al fine di non creare un vuoto normativo che possa compromettere la riscossione da parte delle stesse degli oneri connessi alle istruttorie delle istanze e le richieste di garanzie. I punti 4 e 5 dell'allegato II delle DACR 13/2010, quantificano, infatti, gli oneri istruttori e stabiliscono i criteri per la determinazione delle garanzie.

La presente proposta di legge, oltre ai criteri nazionali sopra richiamati, ha tenuto conto delle analisi sulla potenzialità tecnica di sviluppo delle fonti rinnovabili, svolte dal Piano regionale energia e clima (PREC2030) adottato, ai fini dello svolgimento della procedura di VAS, con DGR 1148 del 21/07/2025. Il Piano ha stimato, in particolare, la potenza per singola tipologia di fonte rinnovabile e la superficie necessaria al perseguimento dell'obiettivo regionale assegnato dal D.lgs 190/2024, pari a 2,3 GW al 2030.

Il coinvolgimento degli Enti locali, richiesto dalla normativa nazionale, è stato garantito lungo tutto l'iter di elaborazione della proposta di legge, sia in ambito tecnico che politico. La prima consultazione tecnica degli Enti locali è avvenuta il 6 marzo 2026; la consultazione politica sul testo definitivo si è tenuta nell'incontro convocato dall'Assessore competente in data 16 settembre 2026. La consultazione politica, oltre agli Enti Locali (UPI e ANCI), ha coinvolto tutte le principali associazioni rappresentative delle categorie produttive, agricole, ambientali interessate.

La proposta di legge, nell'individuare le aree idonee ulteriori, tutela il consumo di suolo agricolo, prevedendo che:

- le aree agricole idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU), né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024, ricadenti in zona agricola, contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo di questo comma. (Rif. art. 2 comma 3 della Pdl);
- nei casi di elevato valore agricolo dell'area, si applichi quanto previsto in ordine al rimedio in opposizione, di cui all'art. 14 quinquies della Legge 241/1990; articolo, quest'ultimo, richiamato dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto -legge 21 novembre 2025, n. 175 *"Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"*. La PDL demanda la definizione di area di elevato valore agricolo alla Giunta Regionale. (Rif. art. 5 comma 2 della Pdl).

La Pdl tutela, inoltre, il paesaggio e l'ambiente, prevedendo che le aree idonee ulteriori, individuate dall'art.2 della stessa, sono idonee, purché:

- non ricorrano le condizioni di cui alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 11-bis che stabilisce che le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici;
- non ricadano nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000;

- non ricadono nelle zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
- non ricadono nelle zone di protezione dei siti UNESCO;
- non ricadono nelle aree interessate dalle prescrizioni di base permanenti, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale adeguato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Rif. art. 2 comma 1).

La proposta di legge si compone di 7 articoli:

L'articolo 1 descrive le finalità della legge: quella della Regione di concorrere al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile attraverso l'incremento della quota di potenza da fonte rinnovabile minima aggiuntiva installata al 2030 e di orientare le politiche di competenza nei settori di governo al sostegno della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e della riduzione dei consumi energetici, favorendo l'autoconsumo, anche attraverso le comunità energetiche rinnovabili, l'installazione di impianti agrivoltaici che adottano le soluzioni e i sistemi come individuati ai commi 1 quater e 1 quinquies dell'articolo 65 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché l'installazione di impianti in aree già urbanizzate a destinazione commerciale per la grande distribuzione e in quelle a destinazione industriale e artigianale.

L'articolo 2 individua le aree idonee ulteriori all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello nazionale dal comma 3 dell'art. 11 bis del D.lgs 190/2024, stabilendo, inoltre, un range % per l'idoneità delle aree agricole.

In particolare, la Pdl individua le seguenti aree idonee:

- a) le aree di crisi industriale complessa a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale ambito territoriale, le aree classificate come residenziali e le aree a destinazione turistica sono idonee per l'installazione di impianti con potenza fino a 50 kW;
- b) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati, per impianti eolici con potenza inferiore a 60 kW e per impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
- c) le coperture di immobili e di strutture delle aziende agricole;
- d) le aree interne agli stabilimenti agricoli e agli impianti delle aziende agricole, purché la potenza di energia rinnovabile installata, sommata a quella installata sulle coperture di cui alla lettera c), sia commisurata al consumo energetico aziendale o al consumo di comunità energetiche rinnovabili;

e) le aree, a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici, e gli altri immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione, degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca;

f) le cave per le quali, al termine dell'attività estrattiva, si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive);

g) le aree portuali e retro-portuali, a esclusione di quelle di interazione tra porto e città, per impianti fotovoltaici e impianti su terraferma per lo sfruttamento dell'energia da moto ondoso;

h) gli impianti sportivi comprese le costruzioni presenti e le aree pertinenziali;

Ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, costituiscono ulteriori aree idonee esclusivamente quelle di cui alla lettera d) del comma 1.

L'articolo 3 stabilisce che la Regione monitori, periodicamente, lo stato di attuazione della legge. Lo stesso articolo prevede che le Province e i Comuni concorrano sia al raggiungimento dell'obiettivo regionale, sia al monitoraggio.

L'articolo 4 prevede la clausola valutativa e, quindi, attribuisce il potere di controllo sull'attuazione e sulla valutazione degli effetti della legge all'Assemblea Legislativa Regionale;

L'articolo 5 stabilisce le disposizioni transitorie, finali e le abrogazioni prevedendo che le disposizioni della legge non si applichino alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima, fatta salva la possibilità per il soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2. L'art. chiarisce, in linea con quanto stabilito a livello nazionale che, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo, inoltre, abroga la legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 e ss.mm.ii, dispone la cessazione di efficacia della deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 13 del 30 settembre 2010 e degli atti amministrativi regionali incompatibili come illustrato a pag. 3 della relazione. L'articolo prevede, inoltre, che la Regione possa ricorrere al rimedio di opposizione nei casi di elevato valore agricolo dell'area, stabilendo che l'elevato valore agricolo è definito dalla Giunta Regionale con DGR, come illustrato a pag. 4 della presente relazione.

L'articolo 6 prevede l'Invarianza finanziaria, stabilendo che la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore urgente.

“Individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione concorre al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energia da fonti rinnovabili assicurando il raggiungimento della quota di potenza aggiuntiva determinata secondo l’Allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).
2. Per le finalità di questa legge, nel rispetto e in attuazione dell’articolo 11-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 190/2024, con il coinvolgimento degli enti locali ivi previsto, la Regione individua aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 11-bis, in funzione degli obiettivi di potenza assegnati e del potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio.
3. La Regione orienta le politiche di competenza nei settori dell’energia, del governo del territorio, dell’agricoltura, dei trasporti, delle infrastrutture, del patrimonio, del turismo e dello sviluppo economico mediante la previsione negli atti di pianificazione e di programmazione, laddove possibile, di indirizzi e criteri finalizzati al sostegno della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della riduzione dei consumi energetici, favorendo l’autoconsumo, anche attraverso le comunità energetiche rinnovabili, l’installazione di impianti agrivoltaici che adottano le soluzioni e i sistemi come individuati ai commi 1 quater e 1 quinquies dell’articolo 65 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché l’installazione di impianti in aree già urbanizzate a destinazione commerciale per la grande distribuzione e in quelle a destinazione industriale e artigianale.

Art. 2

(Aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. 190/2024)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, sono considerate ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, purché non ricorrano le condizioni di cui alla lettera m) del comma 4 del medesimo articolo 11-bis e purché non ricadano nelle aree naturali protette, nei siti Natura 2000, nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, nelle zone di protezione dei siti UNESCO e, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico regionale adeguato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree interessate dalle prescrizioni di base permanenti ai sensi delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), le seguenti:

- a) le aree di crisi industriale complessa a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale ambito territoriale, le aree classificate come residenziali e le aree a destinazione turistica sono idonee per l'installazione di impianti con potenza fino a 50 kW;
- b) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati, per impianti eolici con potenza inferiore a 60 kW e per impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
- c) le coperture di immobili e di strutture delle aziende agricole;
- d) le aree interne agli stabilimenti agricoli e agli impianti delle aziende agricole, purché la potenza di energia rinnovabile installata, sommata a quella installata sulle coperture di cui alla lettera c), sia commisurata al consumo energetico aziendale o al consumo di comunità energetiche rinnovabili;
- e) le aree, a esclusione di quelle classificate agricole dagli strumenti urbanistici, e gli altri immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile della Regione, degli enti locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- f) le cave per le quali, al termine dell'attività estrattiva, si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive);
- g) le aree portuali e retro-portuali, a esclusione di quelle di interazione tra porto e città, per impianti fotovoltaici e impianti su terraferma per lo sfruttamento dell'energia da moto ondoso;
- h) gli impianti sportivi comprese le costruzioni presenti e le aree pertinenziali;

2. Ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, costituiscono ulteriori aree idonee esclusivamente quelle di cui alla lettera d) del comma 1.

3. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU), né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024, ricadenti in zona agricola, contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo di questo comma.

Art. 3 *(Monitoraggio)*

1. La Giunta regionale, mediante la struttura organizzativa regionale competente, provvede al monitoraggio periodico dello stato di attuazione di questa legge mediante l'acquisizione e

l'elaborazione dei dati relativi alle istanze e ai progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ai tempi medi dei procedimenti e i relativi esiti e agli impatti in termini di consumo di suolo, anche tramite l'accesso alle piattaforme digitali di cui al d.lgs. 190/2024, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia di energia.

2. Le Province e i Comuni concorrono, secondo le proprie competenze, al perseguimento dell'obiettivo regionale di cui all'articolo 1 e forniscono alla Regione, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, i dati e le informazioni sui procedimenti relativi alle autorizzazioni uniche, alle procedure abilitative semplificate e agli interventi realizzati in edilizia libera nel rispettivo territorio, ai fini del monitoraggio previsto da questo articolo.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta gli effetti con riferimento ai risultati conseguiti e al progressivo raggiungimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili assegnati alla Regione dalla normativa statale, anche in relazione alla pianificazione regionale in materia di energia, nonché con riferimento al contrasto al consumo di suolo e all'efficacia delle misure relative alle aree aventi valori primari da tutelare.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione di questa legge, predisponendo con cadenza biennale una relazione recante il numero degli impianti autorizzati e dati aggregati su tipologie, soluzioni progettuali, potenza installata, energia prodotta, effetti sul consumo di suolo, nonché l'indicazione di eventuali accordi per il trasferimento statistico di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del d.lgs. 190/2024.

Art. 5

(Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni)

1. Le disposizioni di questa legge non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima, fatta salva la possibilità per il soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 in caso di procedure in corso alla medesima data di entrata in vigore. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo, nei casi di elevato valore agricolo dell'area, quanto previsto in ordine al rimedio in opposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto -legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.

La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e i parametri per la definizione di elevato valore agricolo delle aree.

3. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici);
- b) legge regionale 22 maggio 2024, n. 11 (Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 - Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di avere efficacia le disposizioni della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 13 del 30 settembre 2010 già non incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, fatto salvo quanto disposto dai punti 4 (oneri istruttori) e 5 (garanzie) dell'allegato II della stessa deliberazione, che continuano ad applicarsi fino alla relativa rideterminazione, da parte delle Autorità Competenti al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché gli atti amministrativi regionali che dettano criteri e condizioni localizzative incompatibili con questa legge medesima.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 ha contenuto programmatico.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.